

Codice A14050

D.D. 27 maggio 2015, n. 331

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria "Piccola Casa della Divina Provvidenza-Cottolengo-succursale di Biella", sita in Biella.

Con nota del 22/04/2015 (prot. n. 8075/A14050 del 22/04/2015), il legale rappresentante della struttura socio-sanitaria "Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo – succursale di Biella", sita in Biella, Via Carlo Mino n. 2, trasmetteva agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità inerente l'ampliamento e trasformazione della suddetta struttura, con la realizzazione di 40 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non autosufficienti. Nella nota suddetta la struttura dichiara, innanzitutto, di avere attualmente 82 posti letto di RSA e RAF per anziani non autosufficienti; di rinunciare a 2 posti letto, al fine di non superare, a fine intervento, il tetto massimo consentito di 120 posti letto complessivi; dichiara, inoltre, che i 30 posti letto di RAF tipo B Disabili "sono separati dal resto della struttura essendo dotati di un ingresso esclusivo autonomo".

La richiesta in oggetto è stata predisposta sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (Art. 8/ter D. lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni), che, tra l'altro, dispone: "... la verifica di compatibilità ex art. 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i. può' essere richiesta da strutture residenziali socio sanitarie per anziani non autosufficienti presenti nei distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% (posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni), fermo restando i fabbisogni di cui alla D.G.R. n. 46-528 del 4.8.2010 e preso atto che il relativo parere favorevole di compatibilità permette l'autorizzazione al funzionamento ma non permette la possibilità di richiedere l'accreditamento".

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali, con nota del 28/04/2015 (prot. n. 8415/A14050), richiedeva al Direttore Generale dell'ASL BI un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 8/05/2015 (prot. n. 9949/A14050 del 19/05/2015), il Direttore Generale dell'ASL BI esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Tutto cio' premesso, ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

IL DIRETTORE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 29 settembre 2014, n. 802/DB2016

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta della struttura socio-sanitaria "Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo – succursale di Biella", sita in Biella, Via Carlo Mino n. 2, inerente l'ampliamento e trasformazione della suddetta struttura, con la realizzazione di 40 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non autosufficienti. I posti letto oggetto del presente provvedimento potranno essere autorizzati al funzionamento ma non potranno essere accreditati.

La verifica di compatibilità in oggetto ha validità di sei mesi entro i quali il richiedente deve comunicare alla Regione – Direzione Sanità – Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali la data di presentazione della DIA/SCIA in Comune. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla realizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del d.lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Fulvio MOIRANO